

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRI
VANTAGGI ECONOMICI NELL'AMBITO DELL'ARTIGIANO, DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'AGRICOLTURA.**

(Approvato con deliberazione C.C. n. 71 del 30/11/2010)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. AMBITO DI OPERATIVITA' DEL CONTRIBUTO

1. Iniziative e progetti aventi come finalità essenziale lo sviluppo, la promozione e qualificazione dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura nel Comune di Bagno di Romagna.

2. TIPO DI INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative finalizzate allo sviluppo, alla promozione e qualificazione, anche per settori omogenei o collegati, delle attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole operanti nel territorio comunale o in zone omogenee di esso.

2. A titolo esemplificativo, possono considerarsi tali l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni, la realizzazione di campagne pubblicitarie o di altre iniziative quali convegni, seminari ed iniziative similari tese a far conoscere, valorizzare e qualificare il lavoro artigiano, industriale, commerciale ed agricolo, la predisposizione di studi di fattibilità e di ricerche di carattere conoscitivo in genere, attività di formazione o di riqualificazione del personale.

3. Sono inoltre ammessi a contributo gli interventi dei soggetti di cui al successivo art. 4, comma 2, diretti a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese i cui titolari intendano avviare nuove iniziative imprenditoriali e/o promuovere attività di sviluppo e di ammodernamento.

3. SPESE AMMISSIBILI

1. In via generale, sono ammissibili a contributo tutte le spese di carattere organizzativo o comunque connesse alla realizzazione dell'iniziativa e/o progetto.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese che si configurano come remunerazione diretta di prestazioni fornite da artigiani e/o industriali operanti nel settore e nei settori interessati dall'iniziativa e/o dal progetto.

4. SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Limitatamente alle iniziative che rientrano nell'ambito di applicazione indicato all'art. 2 comma 1 e 2 i soggetti ammessi a contributo sono individuati nei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cooperative o comitati, nonché consorzi di imprese, con sede operativa nel Comune di Bagno di Romagna, o proponenti di un'iniziativa che rivesta interesse per il territorio comunale o coinvolga imprese locali.

2. Relativamente alle iniziative di cui all'art. 2 comma 3 possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese operanti nei settori dell'artigianato, del commercio e dei pubblici esercizi, dell'industria e dell'agricoltura aventi sede operativa nel territorio comunale, in possesso di tutti i requisiti di legge, che:

- a) abbiano configurazione giuridica di ditta individuale, di società di persone, o di società a responsabilità limitata, ovvero di società cooperativa i cui soci siano solo persone fisiche;
- b) siano "micro imprese" con una struttura operativa aziendale che occupi meno di 10 dipendenti, e comunque rientrino, alla data della domanda di agevolazione, nei criteri stabiliti nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
- c) rientrino nella normativa "De Minimis" vigente in materia di Aiuti di Stato (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato in G.U.C.E. L.379 del 28.12.2006, (in vigore 1° gennaio 2007 e valido fino al 31 dicembre 2013) e non operino nei settori economici esclusi da detta disciplina: agricoltura (prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato CE), pesca, acquacoltura, carbonifero;

3. Il contributo comunale di cui al comma precedente viene concesso in conto interessi a nome dell'imprenditore alle cooperative di garanzia, costituite nelle forme di società consortile o consorzio, anche in forma cooperativa, che siano disciplinate da statuto rispondente ai seguenti criteri e finalità:

- a) ispirarsi ai principi della mutualità e non avere scopo di lucro;
- b) circoscrivere l'oggetto alla concessione di garanzie e alla prestazione di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento;
- c) includere nell'ambito operativo anche il territorio del Comune di Bagno di Romagna;
- d) iscrivere i contributi del Comune di Bagno di Romagna o di altri enti pubblici, in un apposito fondo di bilancio da utilizzare unicamente in conto interessi;

4. Non possono essere ammessi a contributo diretto le singole imprese artigiane ed industriali

5. INDIVIDUAZIONE RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI

1. Nel bilancio annuale di previsione saranno individuati due appositi capitoli di spesa, uno riferito ai fondi da destinare ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, l'altro ai fondi da destinare ai soggetti di cui all'art. 4 comma 2 e 3.

2. La concessione dei contributi è discrezionale ed è subordinata, in ogni caso, alla compatibilità con gli stanziamenti previsti dal Bilancio Comunale ed alla proporzionalità rispetto alle altre esigenze primarie che dovessero manifestarsi nel corso di ogni esercizio finanziario.

TITOLO II **CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE**

6. AMMONTARE CONTRIBUTI CONCEDIBILI

1. L'ammontare del contributo concedibile sulle singole iniziative di cui all'art. 2 comma 1 e 2 è così determinato:

- a) Per iniziative comportanti spese ammissibili di importo non superiore a € 5.000,00 fino al 50% della spesa;
- b) Per iniziative comportanti spese ammissibili di importo superiore a € 5.000,00 fino al 50% della spesa per i primi € 5.000,00, fino al 30% per l'importo di spesa eccedente tale limite.

2. Entro i limiti massimi predetti, la qualificazione in misura percentuale del contributo avviene sulla base di una valutazione dell'iniziativa e/o del progetto, che abbia a riferimento :

- a) alla consistenza dell'impegno organizzativo, oltretutto finanziario, che l'iniziativa comporta;

- b) al carattere innovativo dell'iniziativa e/o del progetto;
- c) ai risultati occupazionali previsti;

3. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa; tuttavia esso sarà proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione nel caso in cui l'ammontare delle spese documentate risulti inferiore al preventivo stesso.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini della concessione del contributo, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza al Comune corredata, oltreché con la documentazione atta a verificare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti richiesti al precedente punto 4, con la seguente documentazione:

- a) descrizione dettagliata dei contenuti dell'iniziativa e/o del progetto;
- b) preventivo di spesa dettaglio per singole voci di spesa;
- c) piano di finanziamento;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'impegno ad inserire nella pubblicità relativa all'iniziativa per la quale è richiesto il contributo l'informazione del contributo del Comune di Bagno di Romagna;
- e) eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'iniziativa ;
- f) ogni altra documentazione la cui presentazione dovesse essere motivatamente richiesta dall'Ufficio competente.

2. Le domande dovranno pervenire entro il 30 giugno di ciascun anno ovvero almeno 30 giorni prima dell'iniziativa prevista per consentire all'Ufficio l'esperimento dell'istruttoria.

8. ESAME DELLE DOMANDE

1. L'esame delle domande avverrà entro il termine procedimentale di 30 giorni. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza ovvero dalla data di deposito rendicontazione documentata dell'iniziativa.

2. Nel caso in cui l'ammontare dei contributi richiesti superi le disponibilità finanziarie che il Comune ha complessivamente destinato a tale scopo, verranno ammesse a contributo le iniziative considerate maggiormente significative in quanto espressione di interessi diffusi di categoria e più rispondenti alle finalità di sviluppo, di promozione e di qualificazione dell'apparato produttivo e dei servizi.

3. Qualora l'esame delle richieste di contributo pervenute entro il 30 giugno non esaurisca l'ammontare dei finanziamenti complessivamente disponibili, si procederà sino ad esaurimento degli stessi sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze pervenute successivamente al 30 giugno, sempreché siano ritenute ammissibili a contributo.

4. I contributi finanziari dell'Amministrazione Comunale o la sua partecipazione in altra forma vengono assegnati dalla Giunta Comunale e sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per altre finalità.

9. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione dei contributi avverrà ad iniziativa conclusa dietro presentazione della seguente documentazione:

- a) apposita relazione del soggetto beneficiario circa l'andamento dell'iniziativa e gli obiettivi

raggiunti;

b) note o fatture di spesa debitamente controfirmate dal beneficiario del contributo.

2. Qualora le spese documentate dovessero risultare, anche per singole voci di spesa, di ammontare inferiore al preventivo di spesa sulla base del quale il contributo è stato determinato, si provvederà, direttamente in sede di liquidazione, a ridurre il contributo concesso affinché lo stesso risulti in percentuale pari a quello stabilito su preventivo.

3. L'Ufficio procederà all'atto di liquidazione del contributo assegnato entro 60 gg. dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1.

10 . PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il responsabile del procedimento istruttorio è il Responsabile del Servizio Attività Economiche ovvero il Responsabile dell'Ufficio Turismo a seconda della qualificazione dell'iniziativa per la quale si accede a contributo.

2. E' garantito agli interessati nonché ai controinteressati l'accesso agli atti dei procedimenti di cui al presente regolamento.

3. L'accesso ai documenti di cui al precedente comma si esercita, previa presentazione di richiesta scritta motivata, mediante esame gratuito dei documenti, oppure mediante estrazione di copia dei documenti medesimi. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione.

TITOLO III

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE E AI SETTORI DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

11. CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA' AI CONTRIBUTI, CRITERI DI PRIORITA' E DI PREFERENZA

1. Il contributo comunale di cui all'art. 4 comma 2 e 3, è destinato ad abbattere i costi dei finanziamenti che l'imprenditore ottiene, per il tramite delle cooperative di garanzia del credito delle aziende commerciali ed artigiane, industria ed agricoltura. Sono pertanto finanziabili:

A) Gli investimenti relativi all'acquisto di beni strumentali quali:

- attrezzature ed arredamento per l'ammodernamento dell'impresa,
- acquisto di immobili ad uso aziendale;
- la ristrutturazione di immobili e degli impianti;
- l'acquisto di automezzi ad uso aziendale;

B) i finanziamenti contratti per la realizzazione di operazioni di reperimento finanziario per supplire a carenza di liquidità inerente l'avvio di nuove attività o alla razionalizzazione e/o al potenziamento di quelle esistenti.

2. I beni debbono risultare di nuova fabbricazione ovvero anche usati purchè rendicontabili con regolare fattura. Non sono ammesse a finanziamento le spese di ordinaria manutenzione.

3. Il contributo comunale viene concesso in conto interessi a nome dell'imprenditore al consorzio fidi richiedente, e viene erogato in unica soluzione riguardo alla prima annualità di ammortamento del finanziamento.

4. Il contributo è determinato applicando la percentuale del 2% del finanziamento concesso e nel limite massimo di € 500,00 per i contributi di cui all'art. 11 comma 1 lett. A) ed applicando la percentuale del 2% nel limite massimo di € 200 per i contributi di cui all'art. 11 comma 1 lett. B). I contributi di cui all'art. 11 comma 1 lett. A) e B) non sono tra loro cumulabili.
5. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 comma 1 lett. A) devono essere presentate richieste che prevedano un finanziamento minimo pari a € 10.000,00. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 comma 1 lett. B) devono essere presentate richieste che prevedano un finanziamento minimo pari ad € 5.000,00.
6. Nell'assegnazione dei contributi viene data priorità alle richieste contenenti, anche in via non esclusiva, finanziamenti finalizzati alle seguenti tipologie di interventi:
- interventi sui locali esistenti, realizzati sia da nuove imprese che da imprese già costituite meglio definite nel precedente articolo 4 comma 2, per i quali si debbano realizzare opere edilizie, impiantistiche, attrezzature relative al superamento delle barriere architettoniche;
 - interventi che determinano una maggiore sostenibilità ambientale delle attività svolte mediante una riduzione delle quantità di energia impiegate per le stesse, ad esempio tramite la sostituzione di vecchi apparecchi frigoriferi a scarsa resa energetica con nuovi apparecchi ad alta efficienza energetica;
 - interventi che determinano un incremento della sicurezza delle attività, ad esempio mediante l'installazione di impianti di videosorveglianza e simili,
 - interventi che determinano un incremento della dotazione dei servizi fruibili dai cittadini e/o di pubblica utilità quali l'adeguamento dei servizi igienici.
7. Vengono considerate prioritariamente rispetto all'ordine individuato all'art. 6 le richieste avanzate da nuove imprese, rispetto a quelle di imprese già operanti nell'esercizio o immobile oggetto degli interventi.
8. I benefici economici, previsti dal presente regolamento, sono cumulabili ad altre provvidenze agevolate erogate da enti pubblici ovvero disciplinate da leggi statali, regionali o comunitarie, nel rispetto dei limiti massimi d'importo, stabiliti in sede comunitaria con Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis".
9. La ditta dovrà presentare dichiarazione degli altri benefici richiesti ed ottenuti specificando che non si trova nella condizione di superare nel triennio, il limite di cumulo di € 100.000,00 di agevolazioni complessive. Ogni impresa può presentare al Comune per la stessa attività una sola istanza di ammissione a contributo.

12. ISTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI

1. La domanda di ammissione redatta su carta legale deve essere presentata dalle cooperative di garanzia del credito delle aziende commerciali ed artigiane a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del disciplinare-bando fino al 30 GIUGNO 2010, e deve essere corredata da una documentazione di carattere amministrativo, contabile - fiscale e progettuale, consistente nei seguenti atti:
- a) Copia conforme della delibera del Consorzio Fidi di approvazione del finanziamento recante l'indicazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo e le modalità di finanziamento nonché l'elenco delle spese per gli investimenti ammessi a finanziamento.

- b) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- c) copia del bilancio dell'esercizio precedente quello di riferimento della domanda di contributo;
- d) dichiarazione sottoscritta dal Presidente contenente l'impegno ad inserire nella propaganda l'informazione del contributo del Comune di Bagno di Romagna;

13. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

1. Possono essere ammesse a contributo le imprese che abbiano già realizzato interventi di cui all'art. 11, o che intendano eseguirli entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, purché i finanziamenti siano stati accessi nell'anno precedente o successivamente.

2. La comunicazione di ammissione al contributo viene effettuata nel termine di 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. La liquidazione del contributo è fatta alle cooperative di garanzia del credito delle aziende commerciali ed artigiane nel termine di giorni 90 dalla data di presentazione della documentazione di cui all'art. 14 completa in tutte le sue parti.

14. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I contributi nominalmente assegnati alle imprese risultanti nella documentazione di cui all'articolo 12, vengono liquidati al consorzio garanzia fidi richiedente. Ai fini della liquidazione dei contributi concessi, le imprese dovranno trasmettere, per il tramite delle cooperative di garanzia del credito delle aziende commerciali ed artigiane la seguente documentazione in originale o copia conforme all'originale:

a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000) con la quale il legale rappresentante attesta:

- per le nuove imprese che l'attività è stata avviata allegando altresì il certificato di iscrizione come impresa attiva della Camera di Commercio;
- che gli interventi per i quali sono stati ottenuti i contributi sono stati conclusi nei termini di cui all'articolo 13;
- la tipologia e l'entità dei contributi richiesti e/o ottenuti dall'impresa nel triennio di riferimento;
- che nel triennio di riferimento non è stato superato il limite di cumulo di € 100.000,00 di agevolazioni "de minimis" complessive;
- che l'impresa è in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- che l'impresa applica nei confronti dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza, nonché di ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
- che la ditta è in attività, non è in stato di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione, né ci sono in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni sia per la ditta che per gli amministratori;

b) il documento unico di regolarità contributiva dell'impresa.

15. ISPEZIONI, VERIFICHE, REVOCHE E DECADENZA DAI BENEFICI

1. Le aziende che hanno beneficiato del contributo debbono impegnarsi a consentire che gli addetti comunali effettuino ispezioni e verifiche tese ad accertare l'avvenuto intervento e per verificare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
2. Le predette verifiche saranno effettuate a campione, tra gli assegnatari del contributo.
3. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, viene disposta l'immediata revoca delle agevolazioni concesse.

16. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il responsabile del procedimento istruttorio è il responsabile del Servizio Attività Economiche.
2. E' garantito agli interessati nonché ai controinteressati l'accesso agli atti dei procedimenti di cui al presente regolamento.
3. L'accesso ai documenti di cui al precedente comma si esercita, previa presentazione di richiesta scritta motivata, mediante esame gratuito dei documenti, oppure mediante estrazione di copia dei documenti medesimi. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINALE

17. CAMPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI

1. I presenti criteri si applicano alla concessione dei contributi e degli altri vantaggi di cui all'art.12 della legge 7/8/1990, n. 241.

18. PUBBLICAZIONE, NATURA ED AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

1. Ogni anno il Comune di Bagno di Romagna dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, farà tempestivamente conoscere – mediante le forme più appropriate di pubblicazione – la natura e l'ammontare dei contributi previsti ai sensi del presente regolamento.
2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo verrà affisso all'albo pretorio l'elenco dei beneficiari dei contributi, con riportato l'ammontare dei contributi stessi.